

La controversia sul compenso ai sindaci è di competenza del tribunale delle imprese.

Tribunale di Roma, 3 settembre 2015. Presidente Francesco Mannino. Estensore Francesco Remo Scerrato.

Tribunale delle imprese - Compenso dei sindaci - Controversia - Competenza del tribunale delle imprese - Sussistenza

La controversia avente ad oggetto il compenso dovuto ai sindaci è di competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese.

Tribunale delle imprese - Rapporti tra amministratore e società - Competenza - Sussistenza

L'art. 3, 2° comma, lett. a) D.Lgs 168/03, là dove fa riferimento all'esistenza della competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese sulle cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, ricomprende, stante l'ampio e generale riferimento ai 'rapporti societari', anche il complessivo rapporto fra l'amministratore e la società, quale specie del più ampio genere 'rapporti societari'.

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino Presidente

dott. Stefano Cardinali Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

omissis

Svolgimento del processo

Con tempestiva citazione l'attrice M. C. Srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 17237/12 del 3/9/12 di questo Tribunale (rg 46722/12), ottenuto dal convenuto P. R. per il pagamento della complessiva somma di 13.175,12 euro, oltre interessi legali e spese, a titolo di corrispettivo per l'attività di presidente del Collegio Sindacale della predetta società, asseritamente consistita nei controlli sul bilancio

di esercizio 2010, nelle verifiche periodiche nel corso del 2011, nella partecipazione a riunioni dei soci. Al riguardo l'attrice allegava che il convenuto in data 3/3/12 aveva notificato altro decreto ingiuntivo (n. 7044/12, r.g. 17817/12) di tenore identico a quello oggetto della presente causa e già opposto (causa r.g. 39923/12 davanti alla Sez. XI dell'intestato tribunale: dott. Francesco Taurisano), con la sola differenza che l'attività, per la quale si era chiesto il compenso con il primo ricorso, era relativa ad asseriti 'controlli bilancio 2009' e 'verifiche periodiche 2010', mentre nell'odierno giudizio si stava chiedendo il compenso per pretesa attività relativa a 'controllo di bilancio 2010' e 'verifiche 2011'; che andava stigmatizzata la condotta del convenuto, il quale, pur avendo maturato quest'ultimo preteso compenso già prima della data di presentazione del primo ricorso, aveva preferito proporre due distinti ricorsi, costringendo essa attrice a due distinte opposizioni; che l'attività asseritamente resa dal professionista, quale indicata nel ricorso monitorio, era assolutamente indeterminata; che in ogni caso la richiesta era da rigettare, in quanto si riferiva a compensi per attività non svolta e comunque caratterizzata dal mancato rispetto dei doveri al medesimo convenuto imposti dalla legge quale sindaco; che l'attività svolta dal Collegio Sindacale (e dunque dal P., quale presidente) era stata estremamente deficitaria -soprattutto nella fase iniziale del mandato- oltre che caratterizzata da diverse irregolarità e da significativi inadempimenti rispetto ai doveri imposti dalla legge, con conseguente proposizione di eccezione di inadempimento; che gli stessi verbali delle adunanze dell'organo di controllo dimostravano che l'attività del Collegio Sindacale era stata oggettivamente inesistente o estremamente scarsa; che invero, all'atto del loro insediamento, i sindaci non avevano neanche preso in carico i libri sociali obbligatori, come risultava dal verbale della prima assemblea del Collegio sindacale dell'11/5/09; che in moltissime occasioni le riunioni del Collegio si erano svolte in audio conferenza, in grave violazione del dettato legislativo (art. 2404 c.c.), dal momento che il proprio statuto non prevedeva tale modalità di svolgimento delle adunanze sindacali; che inoltre molte riunioni del Collegio si erano svolte presso gli studi dei professionisti sindaci e non presso la sede della società, ove solo sarebbe stato possibile reperire la documentazione necessaria all'effettuazione dei controlli, e né erano indicati accessi in loco; che i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale erano caratterizzati da estrema sinteticità ed erano pieni di espressioni ripetitive e vuote di reale significato, con ricorso alla tecnica del 'copia/incolla' ed all'uso di formule meramente riproduttive del testo normativo, senza che l'organo di controllo avesse provveduto a fornire suggerimenti concreti in ordine alle effettive esigenze della società; che, in ordine al compenso per la pretesa attività di 'controllo sul bilancio del 2010', la richiesta era in contrasto con le stesse allegazioni del ricorrente, il quale aveva invero limitato la propria attività a quella descritta al primo comma dell'art. 2403 c.c., escludendo il secondo comma, quello appunto che riguardava il controllo contabile; che del resto dai verbali delle adunanze del Collegio Sindacale emergeva che l'attività di 'controllo' sul bilancio di esercizio era stata svolta esclusivamente dalla società di revisione contabile e che i sindaci si erano limitati a riportare quanto di volta in volta riferito dai revisori contabili, senza alcuno specifico ed autonomo apporto da parte del Collegio Sindacale stesso; che la pretesa era infondata anche in ordine al quantum, anche in considerazione del

fatto che nella parcella allegata alla domanda di liquidazione era stato indicato un importo oltre il massimo tariffario. Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituiva in giudizio il convenuto P. R., il quale concludeva come in epigrafe riportato.

Con ordinanza riservata 4-5/6/13 era rigettata tanto l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposto quanto l'istanza di riunione dell'opponente.

La causa veniva istruita solo con produzioni documentali, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed all'udienza del 2/3/15 era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 25/5/15.

Motivi della decisione

In punto di rito si conferma che l'odierna controversia è ratione temporis di competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lgs 168/03, come modificato dal D.L. 1/12, convertito con modificazioni nella L. 27/12 e che sussiste la riserva di collegialità ex art. 50 bis n° 3 c.p.c.; quindi la competenza a decidere è del tribunale in composizione collegiale.

Sul punto, pur non ignorando Cass. 11448/14, si ritiene di dover confermare l'adesione all'orientamento giurisprudenziale che, stante l'ampio riferimento ai 'rapporti sociali' contenuto nell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs 168/03, giunge a ricomprendere nel concetto di rapporto sociale anche il rapporto fra l'amministratore e la società (cfr. Cass. 14369/15, in tema di affermata competenza della Sezione specializzata Tribunale delle Imprese in relazione alle deliberazioni di revoca di amministratori, in motivazione: "... Ritiene, dunque, il Collegio che il riferimento ai "rapporti societari" sia idoneo a comprendere tutte le controversie che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori (e ciò senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato siano stati riconosciuti a titolo di compenso: come invece parrebbe adombrare Cass. (ord.) n. 11448 del 2014, che, peraltro, non ha discusso l'esegesi della norma del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, lett. a). Il criterio interpretativo qui prospettato è, del resto, conforme all'intenzione del legislatore di realizzare la concentrazione delle controversie individuate per materia presso appositi uffici specializzati e, quindi, secondo un criterio territoriale)).

In conclusione va ribadito che l'art. 3, 2° comma, lett. a) D.Lgs 168/03, là dove fa riferimento all'esistenza della competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese sulle cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, ricomprende, stante l'ampio e generale riferimento ai 'rapporti societari',

anche il complessivo rapporto fra l'amministratore e la società, quale specie del più ampio genere 'rapporti societari'.

L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma risultata ancora dovuta.

Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).

Come risulta dal ricorso monitorio, l'odierno opposto P., premesso di essere stato membro del Collegio Sindacale della M. C. Srl dal 28/4/09, con qualifica di presidente, fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/10 (ultima riunione effettuata il 26/10/11), ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento dell'importo relativo all'attività relativa ai controlli sul bilancio di esercizio 2010, alle verifiche periodiche nel corso del 2011, alla partecipazione ad assemblee dei soci e ad altre riunioni, il tutto per un corrispettivo di 13.175,12 euro per onorari e spese, come riconosciuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, cui era stato appunto richiesto il parere di congruità. In particolare era stato allegato in ricorso che il compenso richiesto in via monitoria si riferiva alle seguenti attività: "... Controlli sul bilancio d'esercizio 2010; Espletamento verifiche 2011; Partecipazioni a n° 3 assemblee aventi all'o.d.g. l'approvazione del bilancio; Partecipazione a n° 2 assemblee non aventi all'o.d.g. l'approvazione del bilancio; Partecipazione a n° 1 riunione del Collegio Sindacale diverse da quelle periodiche; Partecipazioni a n° 4 riunioni richieste da altri organi della società o da altri enti o autorità ..." (cfr. ricorso monitorio).

L'opponente ha invece eccepito, oltre all'illegittima duplicazione dei giudizi monitori, che, stante l'inadempimento dell'opposto ex art. 1460 c.c., nulla era dovuto e che in ogni caso mancava la prova della prestazione effettivamente resa e dell'attività in concreto svolta, attesa la genericità della domanda, nonché che era comunque eccessivo il corrispettivo richiesto.

Tanto premesso, va ribadito (cfr. ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c.) che non è dato dubitare, alla luce del chiaro dettato normativo, della necessaria onerosità della carica di sindaco effettivo (cfr.

Cass. 7961/09): si tratta di un principio che tende a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, l'autonomia, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione di controllo dei sindaci. Al riguardo invero l'art. 2402 c.c. prevede che "la retribuzione dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio"; quindi la legge prevede espressamente il diritto dei sindaci effettivi a percepire una retribuzione annuale, i cui criteri di determinazione, ove non previsti dallo statuto, devono essere fissati, una volta per tutte e per l'intera durata dell'incarico, dall'assemblea che li nomina.

Il compenso è sempre dovuto, anche nel caso in cui lo statuto nulla preveda e l'assemblea di nomina non abbia previsto alcunché sulla determinazione del compenso stesso. In questo caso, premesso che di per sé la deliberazione di nomina dei sindaci non sarebbe invalida per il solo fatto di non aver nulla previsto sul compenso, l'interessato può adire l'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione, che avrà luogo in base all'art. 2233 c.c. (cfr. Cass. 14640/08); infatti si tratta di un diritto irrinunciabile e del compenso dovuto per un'attività professionale e personale resa in favore della società, senza vincolo di subordinazione.

Per quanto riguarda la nota questione del frazionamento del credito e della duplicazione dei giudizi, si osserva che il P. ha chiesto ed ottenuto, nel corso del 2012, due decreti ingiuntivi contro la M. C. Srl: il primo (quello n° 7044/12: R.G. 17817/2012, con opposizione davanti alla XI Sezione di questo Tribunale) è relativo al compenso per l'attività di 'controllo bilancio 2009' e 'verifiche periodiche 2010' (cfr. doc. 2 atto di parte attrice), mentre il secondo (quello appunto oggetto della presente opposizione) è relativo al compenso per l'attività di 'controllo di bilancio 2010' e 'verifiche periodiche 2011'.

E' inoltre pacifico che alla data di presentazione del primo ricorso monitorio (marzo 2012) fosse già maturato il preteso compenso per l'attività svolta nel corso del 'secondo periodo' (dal 30/11/10 al 26/10/11), oggetto dell'odierna opposizione.

Al riguardo va rammentato che l'ipotesi di frazionamento del credito si inserisce tra i casi di abuso del processo, in quanto la scissione strumentale del contenuto dell'obbligazione, comportante inutile aggravamento della posizione del debitore senza apprezzabile interesse del creditore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto obbligatorio anche nella fase dell'azione giudiziale di adempimento, e sia con il principio del giusto processo e, nell'ambito di una complessiva valutazione dell'attività giudiziaria, con quello della ragionevole durata del medesimo (Cass. SU 23726/07).

Considerato sicuramente non conforme a buona fede né tanto meno oggetto di alcuna plausibile giustificazione l'emerso frazionamento della pretesa, atteso che il preteso credito deriva da un unico rapporto e che alla data di presentazione del primo ricorso monitorio era già sorto il preteso diritto per le 'nuove' prestazioni, osserva il Collegio che -allo stato- non vi è nella giurisprudenza di legittimità e di merito una

posizione univoca e consolidata in ordine alle conseguenze della violazione del divieto di frazionamento della domanda.

Attualmente, accanto alle tesi dell'inammissibilità ovvero dell'improcedibilità ovvero ancora dell'improponibilità dei giudizi, successivamente introdotti, aventi ad oggetto una frazione di un unico credito (tesi, quest'ultima, sostenuta da Cass. 15476/08 e dalla prevalente giurisprudenza di merito), si va affermando la tesi dell'incidenza della violazione del divieto di frazionamento sulla regolamentazione del regime delle spese, anziché sul diritto fatto valere (cfr. Cass. 10634/10; Cass. 10488/11).

Quest'ultimo orientamento, pienamente condiviso dal Collegio, ha ottenuto recente conferma da Cass. 5491/15, in cui, partendo dal presupposto dell'illegittimità non dello strumento adottato, ma delle modalità della sua utilizzazione, con conseguente necessaria eliminazione degli effetti distorsivi che derivano dall'illegittimo frazionamento dell'unica domanda, sono state motivatamente disattese le precedenti tesi dell'improponibilità e dell'inammissibilità, ribadendo, accanto alla possibile individuazione di profili di responsabilità deontologica in capo all'avvocato (cfr. già Cass. SU 14374/12), che l'unico rimedio, in caso appunto di illegittimo frazionamento della domanda, è quello che incide sul regime delle spese, da regolamentare come se il procedimento fosse stato unico (cfr. Cass. 9488/14).

Non ricorre alcuna ipotesi di riunione con l'altra causa pendente davanti ad altra Sezione di questo Tribunale, essendo diversi i periodi rispettivamente presi in considerazione e l'oggetto delle prestazioni.

Non vi è contraddittorietà fra i due provvedimenti in quanto, pur essendo vero che i due ricorsi monitori si riferiscono a periodi e a prestazioni in fatto diverse, è innegabile che alla data di presentazione del primo ricorso monitorio (marzo 2012) già era maturato, in base alle stesse allegazioni dell'opposto, il preteso diritto al compenso per l'attività di presidente del Collegio Sindacale svolta nel periodo dal 30/11/10 al 26/10/11 (oggetto del ricorso della cui opposizione qui si tratta) e quindi ben si sarebbe potuta -e dovuta- evitare la frammentazione della domanda, nascendo le due pretese dal medesimo incarico.

Della frammentazione della domanda si terrà pertanto conto in sede di regolamentazione del regime delle spese.

Passando al merito, valgono le seguenti osservazioni

Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ricordato che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore (opposto) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.

Nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, opponga l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, è stato affermato nella più recente giurisprudenza, superando vecchi orientamenti, che, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in causa, sarà il debitore eccipiente a limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12; Cass. 8901/13; Cass. 826/15).

Con riferimento alla predetta eccezione, va inoltre ricordato che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è opponibile quando sussista sia un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e sia la non contrarietà a buona fede dell'inadempimento da parte di colui che solleva la relativa eccezione (cfr. Cass. 22353/10: "Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto").

Nel caso di specie, non risulta provato, ma prima ancora ritualmente allegato, che effettivamente l'opponente nel corso del rapporto e, comunque, al momento della richiesta stragiudiziale del compenso con invio del c.d. preavviso di fattura nel novembre del 2011 (cfr. ricorso monitorio) abbia puntualmente contestato la richiesta dell'odierno convenuto, eccependo il preteso inadempimento sia del Collegio Sindacale nel suo complesso che dell'opposto in qualità di presidente del Collegio stesso in ordine al contenuto delle prestazioni rese ed alle modalità di esecuzione delle stesse; quindi l'eccezione ex art. 1460 c.c. non merita positiva considerazione in quanto proposta unicamente in questa sede giudiziaria.

In ogni caso si osserva, tenuto conto del periodo in considerazione (30/11/10- 26/10/11), che non potrebbero comunque essere prese in considerazione deduzioni su fatti e condotte relative al periodo precedente a quello specificamente oggetto di causa, ivi compreso quello immediatamente successivo all'assunzione dell'incarico: ci si riferisce alla questione della presa in carico dei libri sociali.

E' peraltro evidente che, a fronte della contestazione svolta in questa sede giudiziaria in ordine all'an ed al quantum della pretesa fatta valere in via monitoria, è specifico onere dell'opposto (attore sostanziale) allegare e provare l'esistenza del titolo, che giustifica la richiesta di pagamento del

corrispettivo per le prestazioni asseritamente svolte, quali risultano indicate nel ricorso monitorio (controlli sul bilancio di esercizio 2010, verifiche periodiche nel corso del 2011 e partecipazione ad assemblee dei soci e a riunioni varie); quindi è onere del preteso creditore provare, in base a conferente allegazione, l'attività in concreto svolta, in coerenza con l'incarico e la funzione svolta, e la fondatezza del compenso richiesto.

Al riguardo è infatti principio consolidato che, nel caso di contestazioni da parte dell'opponente della pretesa avanzata dal professionista, è onere di quest'ultimo fornire la prova del credito esatto in via monitoria, non essendo più sufficiente la documentazione prodotta in sede di rilascio del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 5884/06; Cass. 18775/05).

Dunque, in caso di contestazione in sede giudiziaria della prestazione (art. 115 c.p.c.) -come nella fattispecie che qui ci occupa-, è onere dell'opposto (attore sostanziale) allegare e provare lo svolgimento dell'attività professionale e il diritto ad un determinato compenso.

E' di tutta evidenza, contenendo il ricorso monitorio una domanda di condanna per un determinato titolo ed in relazione a determinate attività, che debba prendersi in considerazione quanto allegato in ricorso in ordine alle prestazioni asseritamente rese ed in relazione alle quali viene avanzata la richiesta di condanna al pagamento del preteso corrispettivo.

Ricordato che l'allegazione costituisce un necessario precedente logico-giuridico rispetto alla successiva attività probatoria e che si può chiedere di provare solo ciò che è stato oggetto di rituale allegazione, è intuitivo che la documentazione prodotta dall'opposto può essere utilizzata ai fini del decidere solo se ed in quanto risulti coerente con l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato in via monitoria.

Invero la mera produzione di documentazione non comporta di per sé il dovere del giudice di esaminarla, in conformità al ricordato principio sull'onere di previa allegazione dei fatti, che quella documentazione dovrebbe provare.

Tenuto conto delle allegazioni in ricorso in ordine alle prestazioni rese -si tratta di prestazioni poi puntualmente ed analiticamente riportate, anche quanto alla durata, nella richiesta di parere di congruità (cfr. copia cartacea del fascicolo monitorio telematico)-, va osservato che in ricorso l'attività prestata è stata indicata nei seguenti termini: "Controlli sul bilancio d'esercizio 2010; Espletamento verifiche 2011; Partecipazioni a n° 3 assemblee aventi all'o.d.g. l'approvazione del bilancio; Partecipazione a n° 2 assemblee non aventi all'o.d.g. l'approvazione del bilancio; Partecipazione a n° 1 riunione del Collegio Sindacale diverse da quelle periodiche; Partecipazioni a n° 4 riunioni richieste da altri organi della società o da altri enti o autorità".

Dunque, pur avendo l'opposto svolto la funzione di presidente del Collegio Sindacale della società opponente dal 28/4/09 fino alla data di approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/10, con ultima riunione del Collegio Sindacale svoltasi in data 26/10/11, il presente giudizio riguarda -come detto- esclusivamente l'attività svolta nel periodo

compreso fra il 30/11/10, data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/09, ed il 26/10/11.

Orbene nel ‘modello per la richiesta di parere in materia di liquidazione degli onorari’, prodotto con il ricorso monitorio, l’opposto, ricordato il periodo di espletamento dell’incarico e la funzione del Collegio Sindacale di controllo di legalità di cui all’art. 2403, 1° comma, c.c., aveva allegato, fra l’altro, che “ ... il valore della pratica per i controlli sul bilancio di esercizio 2010 è di € 7.730.000,00, pari all’importo del capitale sociale sottoscritto (art. 37, comma 1, lettera b) T.P.); ...”; che “ ... il valore della pratica per espletamento verifiche 2011 è di € 5.720.742,11, pari all’importo dei componenti positivi di reddito al 30 giugno 2011 (articolo 37, comma 1, lettera a) T.P.) ...”; che “ ... sono stati conteggiati onorari specifici per la partecipazione a n° 3 assemblee aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio (Articolo 37, comma 1, lettera c). T.P.) per un totale di 5 ore; ...”; che “ ... sono stati conteggiati onorari specifici per la partecipazione a n° 2 assemblee non aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio (Articolo 37, comma 1, lettera c). T.P.) per un totale di 3 ore; ...”; che “ ... sono stati conteggiati onorari specifici per la partecipazione a n° 1 riunione del collegio sindacale diverse da quelle periodiche (Articolo 37, comma 1, lettera c). T.P.) per un totale di 3 ore; ...”; che “ ... sono stati conteggiati onorari specifici per la partecipazione a n° 4 riunioni richieste da altri organi della società o da altri enti o autorità (Articolo 37, comma 1, lettera c). T.P.) per un totale di 8 ore; ...”; che “ ... sono state conteggiate spese generali di studio pari al 12,50% dell’importo degli onorari (art. 17 T.P.), fino ad un massimo di € 2.500,00; ...”.

In detto modulo era stato richiesto al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento del parere di congruità su un compenso complessivo di 16.772,35 euro, di cui 6.192,43 euro (più 744,06 euro per spese generali), relativamente ai controlli sul bilancio di esercizio 2010; 3.165,50 euro (più 395,69 euro per spese generali), relativamente alle verifiche periodiche 2011; 1.394,37 euro, relativamente alla partecipazione a n° 3 assemblee aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio (5 ore); 929,58 euro, relativamente alla partecipazione a n° 2 assemblee non aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio (3 ore); 929,58 euro, relativamente alla partecipazione a n° 1 riunione del collegio sindacale diverse da quelle periodiche (3 ore); 2.323,95 euro, relativamente alla partecipazione a n° 4 riunioni richieste da altri organi della società o da altri enti o autorità (8 ore), oltre a 697,19 euro per spese generali di studio.

Come detto, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza aveva espresso parere favorevole alla liquidazione di complessivi 13.175,12 euro, di cui 1.437,24 euro a titolo di spese ed indennità e 11.737,88 euro a titolo di onorari: il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto appunto per il predetto importo di 13.175,12 euro.

Punto di partenza, tenuto conto del periodo di svolgimento delle prestazioni, è il DM 169/10, benché successivamente superato dal DM 140/12 contenente l’abolizione del sistema tabellare nella liquidazione dei compensi professionali.

In base all'art. 37 del citato DM 169/10 era previsto che "1. Al professionista che svolge le funzioni di sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari specifici per: a) le attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile; b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società; c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo, o da altri organi della società, o da altri enti o autorità. 2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, a quelli dell'esercizio precedente. Ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde un solo onorario di riferimento, determinato, ad eccezione del primo scaglione, in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi all'interno dello scaglione, come segue: fino a e 258.228,44: e 929,63; da e 258.228,45 a e 2.582.284,49: da e 929,64 a e 1.859,25; da e 2.582.284,50 a e 25.822.844,94: da e 1.859,26 a e 3.718,49; oltre e 25.822.844,94: e 3.718,49 più un aumento di e 799,99 per ogni e 10.000.000,00 o frazione di e 10.000.000,00. L'onorario è sempre relativo ad un esercizio sociale. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in corso d'esercizio, l'onorario è determinato in funzione del tempo di permanenza nella carica. 3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 e' commisurato al maggiore ammontare tra l'importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto. Ad ogni valore di patrimonio netto, o di capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione del patrimonio netto, o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione, come segue: da e 10.000,00 a e 119.999,99: da e 774,69 a e

1.162,04; da e 120.000,00 a e 516.456,89: da e 1.162,05 a e 1.936,71; da e

516.456,90 a e 2.582.284,49: da e 1.936,72 a e 3.098,75; da e 2.582.284,50 a e

10.329.137,97: da e 3.098,76 a e 4.648,11; da e 10.329.137,98 e oltre: e 4.648,12 più un aumento di e 774,69 ogni e 5.164.568,99 o frazione di 5.164.568,99. Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari previsti in questo comma sono ridotti del 50%. Analoga riduzione e' applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione, o in procedura concorsuale, o comunque non svolga alcuna attività.

L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1, relativo ai bilanci straordinari, ed eventualmente al bilancio consolidato, e' determinato nella misura sopra identificata, ridotto dal 10% fino al 50%. In ogni caso, l'onorario di cui alla lettera b) non può superare l'importo di e 60.000,00. ... 4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari gradual massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società. Per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea che porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, spettano gli onorari gradual massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 e il valore della pratica è determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società. 5. Qualora il professionista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%. 6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari gradual di cui all'articolo 26. 7. Gli onorari del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa, oppure quando ulteriori adempimenti siano richiesti da altri organi della società, da altri enti od autorità, o derivino dalla struttura organizzativa della stessa società. ... 9. Le indennità previste dall'articolo 19 sono cumulabili solo se relative ad assenza dallo studio per trasferte al di fuori del comune dove è ubicato lo studio stesso. 10. Per qualsiasi ulteriore adempimento posto a carico del Presidente o dei componenti del collegio saranno applicati gli onorari previsti dalla tabella 1 prevista dall'articolo 26 e dalle tabelle 2 e 3, allegate al presente decreto. ...”.

In ordine al controllo sul bilancio di esercizio del 2010 va ricordato che il Collegio Sindacale, di cui l'opposto era presidente, era investito esclusivamente del controllo sul bilancio, sulla sua regolarità formale e sulla rispondenza alla normativa vigente, ma non anche del controllo contabile, demandato ad un revisore contabile esterno.

La stessa contestazione dell'opponente sul fatto che pretesamente il Collegio Sindacale avrebbe “ ... vissuto sulle spalle della società di revisione ...” (cfr. atto di citazione, a pag. 9), essendosi asseritamente limitato a riportare, nei verbali delle riunioni del Collegio, una acritica trasposizione delle relazioni del soggetto incaricato della revisione contabile sul bilancio, conferma indirettamente che il Collegio abbia effettuato detto controllo sul bilancio, chiaramente diverso dal controllo contabile, non demandato al Collegio Sindacale ma ad un soggetto esterno.

Risulta prodotta in atti la relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 c.c. del 26/10/11 (cfr. 'Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010', in atti) ed al riguardo l'art. 37, 3i comma, del citato DM, in relazione alla prestazione di cui alla lett. b) del 1i comma, prevede(va) la corresponsione di un onorario specifico che doveva essere “commisurato al maggiore ammontare tra l'importo

complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto". Come su riportato, ai singoli valori corrisponde un determinato onorario, che nel caso di specie deve essere aumentato del 50% in considerazione della carica rivestita dal P..

Considerato il valore di riferimento non oggetto di alcuna contestazione (7.730.000,00 euro), si osserva che lo scaglione di riferimento è quello da " ... € 2.582.284,50 a € 10.329.137,97 ...", cui corrisponde un onorario da un minimo di 3.098,76 euro ad un massimo di 4.648,11 euro.

Tenuto conto del valore di riferimento nonché dell'attività in concreto svolta ed in mancanza di elementi che consentano di riconoscere l'importo massimo, ritiene il Collegio corretto liquidare un onorario corrispondente al minimo, ossia 3.098,76 euro, da aumentare del 50%, come espressamente previsto dal citato art. 37, 5° comma, per la qualifica di presidente del Collegio Sindacale rivestita dall'opposto; quindi l'onorario complessivo è pari a 4.648,14 euro.

A tale importo va aggiunto, come previsto dall'art. 17 del citato DM, l'importo di 581,01 euro a titolo di 'spese generali di studio'.

Per quanto attiene all'espletamento dell'attività di verifica periodica nel corso del 2011 risulta prodotta in atti varia ed esauriente documentazione attestante lo svolgimento delle riunioni periodiche del Collegio Sindacale; quindi devono essere riconosciuti i compensi per le verifiche trimestrali di cui all'art. 2404 c.c. nel periodo dal 30/11/10 fino al 26/10/11, ultima riunione svolta.

L'onorario spettante all'opposto ex art. 37, 1° comma, lett. a) del citato DM, deve essere calcolato, secondo il disposto dell'art 37, 2° comma, in relazione "ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, a quelli dell'esercizio precedente".

Orbene, non essendovi contestazione in ordine al valore di riferimento, indicato dall'opposto in 5.720.742,11 euro, deve essere preso in considerazione (cfr. citato art. 37, 2° comma) lo scaglione " ... da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94 ...", cui corrisponde un onorario da un minimo di 1.859,26 euro a un massimo di 3.718,49 euro.

Tenuto conto del valore di riferimento nonché dell'attività in concreto svolta non per l'intero anno ed in mancanza di elementi che consentano di riconoscere l'importo massimo, ritiene il Collegio corretto liquidare l'onorario al minimo, ossia 1.859,26 euro, da aumentare del 50%, come espressamente previsto dal citato art. 37, 5° comma, per la qualifica di presidente del Collegio Sindacale; quindi l'onorario complessivo è pari a 2.788,89 euro.

A tale importo va aggiunto, come previsto dall'art. 17 del citato DM, l'importo di 348,61 euro a titolo di 'spese generali di studio'.

Per quanto riguarda gli onorari specifici ex art. 37, 1° comma, lett. c), vanno

sicuramente esclusi i compensi richiesti in ricorso per la partecipazioni a n° 3 assemblee aventi all'o.d.g. l'approvazione del bilancio; infatti il citato art. 37, 1° comma, lett. c) esclude espressamente il riconoscimento dell'onorario per la partecipazione ad assemblee aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio.

In ordine al compenso per la partecipazione a due assemblee non aventi

all'o.d.g. l'approvazione del bilancio; per la partecipazione ad una riunione del Collegio Sindacale diversa da quelle periodiche e per la partecipazione a quattro riunioni richieste da altri organi della società o da altri enti o autorità, osserva il Collegio che si tratta di prestazioni che risultano oggetto di specifica allegazione quanto all'attività svolta ed alla durata delle riunioni (cfr. modulo per il parere, richiamato e prodotto nel ricorso monitorio, contenente la domanda di condanna) e che sono state provate in base alla documentazione prodotta (verbali delle riunioni del Collegio Sindacale).

Per quanto riguarda i relativi onorari, in difetto di puntuali contestazioni in ordine alle modalità di calcolo (art. 26 citato DM), spettano gli importi indicati nel modulo di liquidazione del compenso, presentato al Consiglio dell'Ordine; quindi spettano rispettivamente 929,58 euro, 929,58 euro e 2.323,95 euro.

In conclusione per compensi specifici ex art. 37, 1° comma, lett. c) spettano complessivamente 4.183,11 euro.

A tale importo va aggiunto, come previsto dall'art. 17 del citato DM, l'importo di 522,88 euro a titolo di 'spese generali di studio'.

Da ultimo, con riferimento a questa voce per 'spese generali di studio', va evidenziato -in generale- che si tratta di rimborsi forfettari per i quali non è prevista la necessaria prova documentale delle spese sostenute e -in concreto- che non risulta superato l'importo massimo di 2.500,00 euro previsto dal citato DM (cfr. art. 17: "Al professionista é dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella").

Per quanto riguarda la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposto, è evidente, alla luce della parziale fondatezza dell'opposizione, che la domanda deve essere rigettata.

In conclusione l'opposto ha diritto alla complessiva somma di 13.072,65 euro, di cui 11.620,14 euro per onorari (4.183,11 + 2.788,89 + 4.648,14) e 1.452,51 euro per rimborso forfettario, oltre agli interessi moratori al tasso legale dalla domanda (come espressamente richiesto in ricorso monitorio e riconosciuto nel decreto ingiuntivo) fino al saldo effettivo:

per quanto riguarda il dies a quo deve intendersi la data di notificazione del decreto ingiuntivo (26/9/12).

Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene pertanto necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 17237/12 del 3/9/12 di questo Tribunale (rg 46722/12), in quanto non risulta dovuta l'intera somma esatta in via monitoria.

L'opponente va peraltro condannata, in base alle risultanze di causa ed alla luce delle superiori osservazioni in fatto ed in diritto, al pagamento, in favore dell'opposto, della complessiva somma di 13.072,65 euro, oltre agli interessi moratori al tasso legale dal 26/9/12 fino al saldo effettivo.

La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna; quindi non vi sarebbe alcuna ultrapetizione neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come ancora dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/09; Cass. 9021/05; Cass. 15186/03; Cass. 15339/00; Cass. 5074/99; Cass. 1656/98): sul punto si consideri la disciplina di cui all'art. 653, 2° comma, c.p.c..

Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura -si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese-, ritiene il Collegio, atteso l'esito complessivo del giudizio ed anche alla luce delle superiori osservazioni sul divieto di frazionamento della domanda, che non sia dovuto niente per la fase monitoria e che le spese del presente giudizio di opposizione debbano essere compensate per 1/2 e poste a carico dell'opponente per il residuo, stante il grado di soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l'attività professionale dei legali; l'udienza di p.c. si è infatti tenuta il 2/3/15 mentre i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 25/5/15 e pertanto deve essere applicato integralmente il nuovo regime, alla luce dell'art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140).

Si è proceduto alla somma degli importi al minimo indicati nella tabella 'giudizi di cognizione davanti al tribunale' e con riferimento al valore '5.201 - 26.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore (2.738,00 euro).

Su detta somma va operata la compensazione parziale su indicata.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

p.q.m.

definitivamente pronunciando:

- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 17237/12 del 3/9/12 di questo Tribunale (rg 46722/12);
- condanna peraltro l'opponente M. C. Srl al pagamento, in favore dell'opposto P. R. e per il titolo azionato nel ricorso monitorio, della complessiva somma di 13.072,65 euro, oltre agli interessi moratori indicati in motivazione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
- compensa per 1/2 le spese di lite e pone a carico della società opponente, per il grado di soccombenza, il residuo, che liquida in 1.369,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, il 3/9/15

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato